

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 24/03/2020

### FATTO

Il ricorrente afferma di aver stipulato in data 13/11/2015 un contratto di mutuo, rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione e di averlo estinto anticipatamente il 31/8/2017 previa emissione del conteggio estintivo.

Insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, parte attorea si rivolge all'Arbitro per ottenere la retrocessione pro quota delle commissioni non maturate per un importo pari a euro 2.196,40 di cui: euro 533,22 per commissioni intermediario mutuante di accensione del finanziamento; euro 571,79 per commissioni intermediario mutuante di gestione del finanziamento; euro 1.091,40 per provvigioni.

Chiede inoltre gli interessi legali.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese di parte avversa, facendo presente che nel contratto, sottoscritto dal ricorrente, sono stati chiaramente indicati tutti i costi e le spese spettanti ai soggetti intervenuti nella collocazione dello stesso, con distinta evidenza di quelle necessarie per l'attività precontrattuale e propedeutica all'erogazione del finanziamento cosiddette "up front" e che, quindi, non maturano nel corso del tempo; e quelle rapportate alla durata del finanziamento c.d. "recurring" e che, pertanto, maturano nel corso del tempo e per le quali, l'intermediario ha provveduto ad effettuare il rimborso per il periodo di rateazione non maturato.

Deduce di aver effettuato un abbuono pari ad euro 560,58 a titolo di commissioni per la gestione di attivazione. Di contro, precisa che nulla può essere retrocesso in favore del



ricorrente relativamente alle commissioni di accensione del finanziamento e alle provvigioni corrisposte all'agente in quanto oneri relativi ad attività chiaramente *up front*. Nel sostenere tali dichiarazioni, la banca riporta varie pronunce dell'ABF e alcuni stralci relativi al contratto *de quo* in cui si evincerebbe la chiave di lettura per la qualificazione delle predette voci di costo.

Conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

La parte ricorrente replica invocando la recente sentenza della Corte di Giustizia UE resa nel caso "Lexitor" (Causa C-383/18 del 11 settembre 2019) e d insiste per l'accoglimento del ricorso e per la retrocedibilità di tutti i costi del finanziamento secondo il criterio *pro rata temporis*.

## DIRITTO

La questione concerne la mancata restituzione della quota non maturata dei costi anticipatamente sostenuti a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione.

Il ricorrente chiede, altresì, la refusione degli interessi legali.

Preliminarmente evidenzia il Collegio che le parti hanno versato in atti integrale documentazione contrattuale.

Nella sentenza dell'11/9/2019, la Corte di Giustizia europea ha affermato che "l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23.4.2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori ... deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore", compresi quindi quelli non dipendenti dalla durata del contratto.

A tale *dictum* si è conformato il Collegio di Coordinamento dell'ABF, con decisione 26525/2019, enucleando il seguente articolato principio di diritto:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Quanto al metodo di calcolo dei costi *up front* il Collegio si è così espresso:

"Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".

Questo Collegio, aderisce al criterio enucleato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 c.c.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 c.c.).

Vagliata in dettaglio la domanda del ricorrente, in questa sede ha chiesto la retrocessione, secondo il criterio proporzionale lineare, delle seguenti voci di costo che, alla luce degli orientamenti condivisi dai Collegi, sono così valutate:

la “commissione del Finanziatore di accensione del finanziamento” - di cui alla lettera A) - è qualificata *recurring*, perché la relativa descrizione fa riferimento ad attività eterogenee inerenti alla fase di “esecuzione del contratto”;

la “commissione del Finanziatore di gestione del finanziamento” – di cui alla lettera B) - è qualificabile come *recurring* e oltre tutto già rimborsata in sede di conteggio estintivo dall’intermediario nella somma di € 560,58, calcolato in misura proporzionale al numero di rate;

la “provvigione dovuta all’intermediario del credito” – di cui alla lettera C) – è qualificabile come *up front*: dalle firme apposte in calce al contratto si evince l’intervento di un agente in attività finanziaria nella fase di collocamento del contratto.

Reputa quindi il Collegio di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo “istantanee” per gli importi appresso indicati:

provvigione euro 912,41, importo calcolato “in proporzione alla quota degli interessi” tenuto conto che detta commissione è pari ad euro 1.284,00; che il TAN contrattuale è pari al 4,10%, con percentuale di calcolo pari al 71,06%.

Conferma il Collegio poi, in applicazione dei criteri consolidati, la retrocessione *pro rata* delle voci *recurring* appresso indicate:

commissione di accensione  $1.286,82 : 120 \times 100 =$  euro 1.072,35

Per un totale dovuto di euro 1.947,26, al netto di quanto rimborsato in eccedenza per commissioni di gestione (euro 37,50), oltre accessori; precisa il Collegio che il ricorrente ha fondato le proprie richieste economiche su un calcolo di rate errato, ritenendo che le rate residue siano 102 e non 100 come da conteggio estintivo.

Le spese di assistenza tecnica sono state richieste solo nel reclamo e non sono dunque dovute, tenuto conto altresì del carattere seriale della vertenza.

### P.Q.M.

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 1.947,26, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO